



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Riolo	Presidente
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere
dott.ssa Rossana De Corato	Consigliere
dott.ssa Vittoria Cerasi	Consigliere
dott.ssa Maura Carta	Consigliere (relatore)
dott.ssa Rita Gasparo	Referendario
dott. Francesco Liguori	Referendario
dott.ssa Adriana Caroselli	Referendario
dott. Francesco Testi	Referendario
dott.ssa Iole Genua	Referendario

nella Camera di consiglio del 17 gennaio 2024, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti del Comune di ROVETTA (BG) sull'istanza di parere ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dall'art.

11 della legge 5 agosto 2022, n. 118

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”;

VISTO il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175;

VISTO l'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118;

VISTA la richiesta di parere ai sensi dell'art. 5 TUSP da parte del Comune di Rovetta (BG) in merito alla deliberazione n. 31 del 23 dicembre 2023, pervenuta via pec il 5 gennaio 2024;

VISTA la nota del magistrato istruttore, con la quale è stata chiesta la fissazione della camera di consiglio per la trattazione collegiale della questione entro il termine di sessanta giorni previsto dalla legge;

VISTA l'ordinanza n. 17 dell' 11 gennaio 2024 con la quale la Presidente della Sezione ha disposto la trattazione nell'odierna adunanza;

Udito il relatore, la dott.ssa Maura Carta

PREMESSO IN FATTO

Con pec del 5 gennaio 2024 il Comune di Rovetta ha trasmesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 175/2016, come novellato dalla Legge n. 118/2022, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 adottata il 23 dicembre 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: *“Revoca deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data 27.09.2023 avente ad oggetto “Approvazione dell'operazione di fusione per incorporazione inversa della Società Servizi Tecnologici Comuni – SE.T.C.O HOLDING S.R.L. nella controllata SETCO SERVIZI SRL – Approvazione dello statuto della Società incorporante e dei rapporti di concambio ai fini dell'acquisizione della nuova partecipazione.”.*

Mette conto di evidenziare che la delibera revocata era stata trasmessa a questa Sezione, per l'acquisizione del parere ex art. 5 TUSP, che si è espressa nel senso che *“ per l'operazione di fusione inversa tra SETCO Servizi (incorporante) e SETCO Holding (incorporanda), oggetto della deliberazione consiliare di Rovetta n. 20/2023 deve*

dichiararsi il non luogo a provvedere" (così delibera Controllo Lombardia n. 236/2023/PASP).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'operazione societaria revocata

La delibera consiliare n. 31 del 23 dicembre 2023 del Comune di Rovetta, che richiama nelle premesse la deliberazione di questa Sezione n. 236/2023, dispone espressamente che:

- *il Comune di Castione della Presolana, secondo socio di maggioranza relativa di Se.T.Co. holding S.r.l., con deliberazione consiliare in data 15.11.2023 ha avviato l'azione di recesso dalla società non avendo approvato l'operazione di fusione inversa in parola;*
- *l'uscita dalla compagine societaria del Comune di Castione della Presolana determina un rilevante impatto negativo sul fatturato della partecipata di secondo livello Se.T.Co. servizi S.r.l. stante la mole di servizi affidati dal suddetto socio;*
- *la società Se.T.Co. servizi S.r.l., come più volte evidenziato in sede di approvazione del piano di revisione delle società partecipate ex art. 20, D.Lgs. 175/2016: ha faticosamente raggiunto il requisito di un milione di euro di fatturato, condizione necessaria per poter mantenere la partecipazione; non ha realizzato le previsioni delle linee di indirizzo strategiche approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 167 in data 19.12.2017;*
- *ritenuto opportuno revocare la propria deliberazione n. 20 in data 27.09.2023 così da consentire all'assemblea dei soci di Se.T.Co. holding S.r.l. di procedere all'annullamento della decisione e, di fatto, far decadere la richiesta di recesso da parte del socio Comune di Castione della Presolana;*
- *a seguito di tali decisioni e ferme restando le motivazioni che portarono all'assunzione della deliberazione in commento, il piano di razionalizzazione delle società partecipate ex art. 20 del D. Lgs. 175/2016 in discussione nella seduta odierna, prevede la*

liquidazione della società Se.T.Co. Servizi S.r.l. preso atto della non realizzabilità delle linee di indirizzo strategiche approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 167 in data 19.12.2017

Per queste ragioni e sulla base del parere del Revisore il Consiglio Comunale di Rovetta ha, pertanto, revocato la deliberazione n. 20/2023 con la quale era stata approvata l'operazione di fusione inversa della società Servizi Tecnologici Comuni - Se.T.Co. holding s.r.l. nella controllata Se.T.Co Servizi S.r.l...

**

2. Il parere previsto dall'art. 5 del TUSP

Fatta questa precisazione in punto di fatto, la Sezione richiama i principi affermati dalle Sezioni riunite e, in particolare, che *“l'assunzione della qualità di socio segna ...la linea di confine per distinguere gli atti deliberativi da sottoporre all'esame della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 5, comma 3, TUSP, e quelli invece esclusi o, meglio, per i quali la legge non ne impone la trasmissione”* (vd. Sez. Riun. n. 19/2022).

Sulla scorta di questo lucido e precettivo principio di diritto la delibera comunale di revoca di un'operazione societaria si colloca al di fuori delle fattispecie nelle quali il parere ex art. 5 TUSP deve essere espresso.

Questa Sezione ha già avuto modo di chiarire che le vicende successive - e i correlativi atti deliberativi - che incidono sulla consistenza della partecipazione detenuta dal socio, ivi compresa la modifica della partecipazione non richiedono alcuna valutazione da parte della Corte dei Conti non ricadendo nel controllo di cui all'art. 5 TUSP (in termini Sez. Lombardia n. 171/2022, 207/2022 e n. 19/2023). Nel dettaglio, è stato altresì, osservato che *“...e la lettera dell'art. 5 TUSP non contempla in alcun modo un esame sui provvedimenti consequenziali (a fortiori su quelli modificativi o integrativi) adottati dall'Amministrazione procedente a seguito di pronuncia della Corte dei conti. ...”* (cfr. Sezione Lombardia n. 56/2023/PASP).

La revoca di una delibera che ha approvato un'operazione societaria straordinaria è fuori dai paradigmi di controllo ex art. 5 TUSP: sia perché con la revoca l'ente non acquista *ex novo* la qualità di socio (semmai la perde ove nel

frattempo abbia dato corso all' acquisto della partecipazione) sia perché nessun potere di verifica *ex post* è stato conferito alla magistratura contabile dalla ridetta disposizione.

Restano comunque salvi i poteri di scrutinio della fattispecie nell'esercizio delle ulteriori funzioni di controllo, in relazione all'art. 1, comma 166, legge 23 dicembre 2005 n. 266, ed all'art. 148-bis, comma 2, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché all'art. 14, comma 5, ed agli artt. 20 e 24 dello stesso Tusp. 5.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia,

DICHIARA NON LUOGO A PROVVEDERE

sull'istanza con la quale il Sindaco del Comune di Rovetta ha trasmesso a questa Corte la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 23 dicembre 2023, ai fini dell'acquisizione del parere prescritto dall'art. 5, commi 3 e 4 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118.

DISPONE

la trasmissione della presente pronuncia, a mezzo p.e.c., al Sindaco, anche in qualità di presidente del consiglio comunale, perché ne informi l'assemblea.

ORDINA

al Comune di Rovetta di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

Così deliberato nella Camera di Consiglio del 17 gennaio 2024

Il Relatore

(Maura Carta)

Il Presidente

(Maria Riolo)

Depositata in Segreteria il

19 gennaio 2024

Il Funzionario preposto
al servizio di supporto
(Susanna De Bernardis)